

Fonti Normative essenziali relative all'iscrizione scolastica degli alunni di scuola elementare e materna nella prospettiva della determinazione degli organici e della formazione di classi e sezioni di tali scuole =

-

Gianfranco Purpi

0: La lettera/circolare ministeriale del 20/12/2002 , viene a fornire,tra l'altro, le seguenti "istruzioni e indicazioni in ordine alle domande di iscrizione alle sezioni e alle classi per l'anno scolastico 2003-2004, nonché all'ammissione agli esami per l'anno scolastico 2002-2003" :

"ISCRIZIONI ALLE SEZIONI E ALLE CLASSI PER L'ANNO SCOLASTICO 2003-2004:

Il termine per l'effettuazione delle iscrizioni alle sezioni della scuola dell'infanzia e alle classi iniziali della scuola elementare e degli istituti di istruzione media e secondaria di II grado è fissato al 25 gennaio 2003.

Appare opportuno precisare che l'età utile per l'iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle classi iniziali delle scuole elementari *è tuttora disciplinata dalle norme* che prevedono per la scuola dell'infanzia il compimento di 3 anni d'età entro il 31 gennaio dell'anno scolastico di riferimento e per la classe prima della scuola elementare il compimento di 6 anni di età entro il 31 dicembre sempre dell'anno scolastico di riferimento.

Ferme restando, quindi, ai fini delle iscrizioni, le disposizioni di cui alla normativa predetta, si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni e indicazioni sia in rapporto all'iter del disegno di legge delega n. 1306 relativo alla riforma degli ordinamenti scolastici, sia con riguardo all'eventuale prosieguo e/o rinnovo delle sperimentazioni in corso ...(...)... " (lettera/circolare ministeriale 20/12/2002" ; cit.).

Conseguentemente alle suddette disposizioni della lettera/circolare ministeriale del 20/12/2002, la circolare ministeriale al riguardo n.174 del 14 dicembre 2001,risulta sempre vigente

(nel presente), anche “”...(...)...nel confermare le indicazioni procedurali contenute nella circolare ministeriale n. 3 del 5 gennaio 2001...(...)...”” (circ.min.n.174 del 14/12/2001).

In questo senso,alla luce di quanto sopra premesso,risultano così sempre vigenti le seguenti disposizioni di tale circolare ministeriale n. 3 del 05/01/2001 inerenti l'iscrizione alla scuola elementare e materna:

-§: "I genitori o chi esercita la potestà, che intendono provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato... (a partire dall'istruzione che viene impartita nella scuola elementare/di base: n. d. r.) ... , secondo le norme vigenti (cfr. D. lgs. n. 297/1994 - art. 111) devono rilasciare apposita dichiarazione al Capo d'istituto della scuola interessata, da rinnovare anno per anno.

Tale obbligo si intende riferito anche in caso di iscrizione alle scuole pareggiate, legalmente riconosciute e paritarie" (idem).

-§: "Circa la verifica dell'adempimento dell'obbligo nella scuola elementare e media, continuano a valere le disposizioni di cui alla circ. min. n. 400 del 31/12/1991" (idem).

-§: "Si ricorda che nella scuola dell'infanzia possono essere iscritti i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre, il terzo anno di età, nonché i bambini che compiano i tre anni di età entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo. Per questi ultimi, l'ammissione alla frequenza può essere disposta, in presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento delle eventuali liste di attesa, dal giorno successivo a quello di compimento del terzo anno di età" (idem).

-§: Per i candidati esterni agli esami di scuola elementare (di idoneità a classe successiva o di licenza), il termine per la presentazione della relativa domanda è fissato alla data suddetta entro cui vengono previste le iscrizioni alla scuola elementare per l'anno scolastico 2003/2004;vale a dire,entro il 25 gennaio 2003.

-§: "Si richiama la particolare attenzione:

-#: sulle disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 349 del 7 agosto 1998, che, nell'ottica dello snellimento dell'attività amministrativa, ha dato indicazioni operative in tema di certificazioni da produrre alle scuole da parte di alunni e famiglie;

-#: sulle circolari ministeriali n. 489 del 22/12/1998 e n. 6 del 16/01/99, con le quali è stato fornito alle scuole un fac-simile di modulistica relativa alle iscrizioni... (...) ... ;

-#: sul D. Lvo n. 281 del 30/07/1999... (...) ... che, all'art. 17, consente, con le modalità ivi indicate, l'utilizzazione dei dati degli studenti, al fine di agevolarne l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale;

-#: sul DPR 26/01/1999, n. 355 che detta indicazioni ... (...) ... al fine dell'accertamento dell'avvenuta effettuazione delle vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie" (circ.min. n.3 del 05/01/2001);

-§: ""Per l'attività sportiva non agonistica ... (dunque, anche inerente lo svolgersi delle attività motorie delle scuole di questa istituzione: n. d. r.) ... rientrante nell'offerta formativa della scuola, la relativa certificazione medica, oltre ad essere gratuita, è rilasciata dai medici di base (medici di famiglia) dopo specifica richiesta dei Capi d'istituto"" (idem).

-§: Unitamente alla domanda d'iscrizione ed ai correlati documenti di rito normativamente previsti, ciascun genitore (o chi ne fa legittimamente le veci), deve presentare alla segreteria dell'istituzione scolastica, al momento dell'iscrizione alla scuola elementare o alla scuola materna, una foto dell'alunno. Tale foto ""verrebbe autenticata dal personale della scuola, previa esibizione di un valido documento di riconoscimento"" (circ. min. n. 3 del 05/01/2001; cit.) .

-§) ""Viene chiarito che la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della Religione cattolica ha effetto non solo per l'intero anno scolastico cui si riferisce, ma anche per i successivi anni di corso, nei casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, ferma restando la possibilità di modificare la scelta compiuta l'anno precedente"" (circ.min. n.174/2001 cit.).

2: Per quanto concerne le vigenti normative sulla determinazione degli organici funzionali di circolo e sulle caratterizzazioni prescrittive/vincolanti che regolano, tra l'altro, la formazione delle sezioni di scuola materna e le classi di scuola elementare attraverso l'esercizio delle competenze dell'ufficio di Direzione, si prospetta quanto ai seguenti punti:

2.1: **Si ricorda innanzitutto che con il decreto interministeriale n. 331 del 24.7.1998** (integrato dal D.M. n.141 del 6/6/99 e così contestualmente modificativo del D.M. n. 177 del 15.3.1997), il Ministero ha rideterminato, per gli anni 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001, il rapporto alunni/classi ed ha dettato disposizioni permanenti sulla formazione delle classi nelle scuole e istituti di istruzione statali di ogni ordine e grado.

Pertanto, tale D.M.n.331 del 24/07/98 (sempre integrato dal suddetto D.M. n.141 del 6/6/99) continua in atto a risultare vigente e di doverosa precisa applicabilità in ragione, tra le altre, delle seguenti normative:

-§: D.L.vo n.255/art.3 del 03/07/2001;

-§: Circolare Ministeriale 19 febbraio 2002, n. 16; Prot. n.22/VM riportante il seguente oggetto:

“””Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2002/2003 - Schema di decreto interministeriale””” ;

-§: Decreto Interministeriale 19 febbraio 2002 recante “””Disposizioni sulla Determinazione degli Organici del Personale Docente per l’anno scolastico 2002/2003”””.

2.2: Il suddetto Decreto ministeriale n. 331 del 24 luglio 1998 (integrato dal D.M. n.141) si crede ben conosciuto da chi attenziona questo saggio.

Qui, si viene soltanto a ribadire che lo stesso D.M.n.331/98 viene tra l’altro a prevedere che:

-§: “””...(...)...Art. 14 – Disposizioni relative alla scuola materna:

14.1 Nella prospettiva dell’estensione della frequenza della scuola materna a tutti i bambini dai 3 ai 5 anni e della riduzione del numero massimo di bambini per sezione le stesse sezioni di scuola materna sono costituite, di norma, con un numero massimo di 25 bambini e minimo di 15, salvo il disposto dell’art. 10.

14.2 Ove non sia possibile redistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 28 unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni in situazione di handicap...(...)...”””.

-§: “”...(...)...Art. 15 – Disposizioni relative alla scuola elementare:

15.1 Salvo il disposto dell’art. 10 le classi di scuola elementare sono, di norma, costituite da non più di 25 bambini e non meno di 10. Le pluriclassi sono costituite con non più di 12 bambini e non meno di 6.

15.2 Nelle scuole nelle quali si svolgano anche attività di tempo pieno il numero delle classi parallele da costituire è determinato sulla base del numero complessivo di alunni, rimettendo ai consigli di circolo l’indicazione dei criteri generali di ammissione, nel caso di eccesso di domande rispetto alle classi da formare, tenuto conto delle limitazioni derivanti dalla consistenza dell’organico provinciale del personale docente...(...)...”””.

-§: “”...(...)...Art. 25 – Determinazione degli organici per la scuola materna

25.1 Entro il limite dell’organico provinciale complessivo previsto dalla tabella C-1 allegata al presente decreto, i Provveditori agli studi determinano le dotazioni organiche del personale docente delle scuole materne, in relazione alle necessità di personale corrispondenti alle sezioni di scuola materna previste e all’orario di funzionamento dalle stesse adottato...(...)... .

In proposito, posto che detta disposizione prevede l’assegnazione di due insegnanti per sezione subordinatamente all’adozione di moduli orario di almeno otto ore giornaliere, **i Provveditori agli studi, previa attenta revisione della situazione delle singole istituzioni**

scolastiche, procederanno alla soppressione dei posti relativi ai turni pomeridiani non effettivamente funzionanti per l'intero orario previsto, i quali possono essere utilizzati per l'istituzione di nuove sezioni e/o di turni pomeridiani di funzionamento in altre sedi...(...).””””.

2.3: Ogni richiesta di preferenza di plesso di scuola elementare o di scuola materna da parte dell'utenza, si pone quale richiesta da accogliere da parte del dirigente scolastico nella misura in cui classi e/o sezioni stesse del plesso richiesto possano far registrare ricettività in quanto a capienza di aule ed a numero contestuale degli iscritti nel plesso preferito; e peraltro nella misura in cui il tutto non venga comunque a comportare aggravio per la spesa pubblica ed abbia a consentire la costituzione di una data classe o sezione alla luce dei parametri di legge di cui a detto D.M. n.331/98.

Soltanto non sussistendo tali condizioni di ricettività e comunque di accoglimento della richiesta preferenziale di ogni data utenza, allora l'ufficio di direzione potrà indirizzare, in subordine, ciascun alunno interessato alla frequenza nel plesso più vicino possibile al domicilio.

2.4: Anche in ragione dei poteri decisori e delle prerogative e competenze rimessigli dal D.L. vo n.112/98, l'Ente Locale deve individuare, pianificare e determinare la destinazione dell'utilizzo degli edifici scolastici; e, quindi, l'ubicazione e l'insediamento dei diversi plessi scolastici del territorio (vale a dire, ””””” il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche”””” - art.139 di quest'ultimo Decreto).

In questo senso, tale art.139 del D.L. vo n.112/98, sancisce quanto segue:

“”””...(...). Art. 139. Trasferimenti alle province ed ai comuni:

1. ...(...). sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

- a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
- b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
- c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
- e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
- g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.

2. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

dell'art.104 del D.L.vo n.297/94 che era venuto a legiferare lo stesso D.L.vo n.275/99).

Si consideri, altresì, che la recente Circolare Ministeriale 8 luglio 2002, n. 77, riportante il seguente oggetto: “”Adeguamento dell'organico alla situazione di fatto””; viene in più punti ad attualizzare sempre vigente ed applicabile il contesto normativo del sopra richiamato D.M.331/98 (integrato dal D.I. n.141/1999).

In questo senso, risulta evidente che ciascuna istituzione scolastica può e deve proporre, anche nel presente, la formazione di sezioni di scuola materna a turno normale e/o a turno ridotto a seconda delle preferenze e delle domande dell'utenza in merito; nonché, ovviamente, a seconda che sussistano o meno tutte le condizioni di assistenza, tutti i servizi correlati e tutti i requisiti (quantomeno minimi) normativamente previsti quali necessitanti per il legittimo e praticabile funzionamento di ogni data sezione a turno normale.

3.2: Si ricorda, altresì, sempre in riferimento ai temi in questione, che ulteriori motivi di legittimazione e di prescrittività della suddetta configurazione di organico distinta per numero e tipologia d'orario di funzionamento delle sezioni di scuola materna statale, si possono benissimo cogliere nel dettato della suddetta circolare ministeriale n.174 del 14 dicembre 2001, relativa a “”iscrizione alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2002/2003”” (le cui norme, come diceva, sono state richiamate sempre vigenti dalla recente lettera/circolare ministeriale del 20/12/2002).

Per questo, si consideri ancora una volta che il Ministero (MIUR) ha disposto con tale circolare ministeriale n.174 del 14/12/2001 che “”si confermano altresì i richiami alle disposizioni normative elencate nel paragrafo "altri adempimenti collegati alle iscrizioni", ivi comprese le circolari ministeriali [n. 489 del 22 dicembre 1998](#) e [n. 6 del 16 gennaio 1999](#), con le

Criteri per la formazione delle classi di scuola elementare e delle sezioni di scuola materna; nonché per la determinazione dell'organico funzionale di tali scuole relativo ai posti comune dei docenti =

di

Gianfranco Purpi

=====

1:§: I criteri di formazione delle classi e delle sezioni di scuola elementare e materna vengono definiti in ragione dei principi di continuità didattica della funzione docente; di continuità delle aggregazioni dei gruppi classe; della eterogeneità della estrazione socio/culturale e del potenziale apprenditivo degli alunni (per quanto riguarda la formazione delle nuove classi e delle nuove sezioni);

2:§: La composizione delle classi in moduli viene prevista sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:

#-continuità della composizione modulare delle classi nell'anno scolastico precedente;

#-composizione delle classi in modulo in riferimento al loro risultare classi parallele orizzontali;

#-composizione delle classi in moduli in verticale soltanto allorché le classi parallele in un dato plesso sono di numero dispari;

#-composizione delle classi relativamente a modulo di quattro docenti su tre classi soltanto nel caso che il numero contestuale delle classi di un dato plesso risulti di numero dispari;

#-composizione delle classi in modulo a scavalco (con classi in plessi diversi) soltanto in eventuale caso di forza maggiore, in cui non sia possibile ricorrere a nessun'altra organizzazione didattica (tra le suddette) di composizione di classi in modulo.

3:§: L'assegnazione degli alunni alle classi ed alle sezioni di nuova formazione avverrà sulla base dei criteri già previsti dalla normativa giuridica al riguardo. In questo senso, ciascun alunno nuovo iscritto verrà assegnato alle classi ed alle sezioni sulla base dei seguenti criteri prioritari:

#-criterio che l'alunno possa essere assegnato a classe o sezione di ogni dato plesso la cui preferenza di plesso stesso sia eventualmente segnalata dal genitore alla direzione didattica, al momento dell'iscrizione (anche senza la pretesa di risultare vincolante); qualora ciò non comporti

un organico di classi o sezioni che determini spesa pubblica maggiorata rispetto ad un organico di classi o sezioni che sarebbe stato possibile determinare non accogliendo tale suddetta preferenza dei genitori;

#-criterio che l'alunno possa essere assegnato a classe o sezione di ogni dato plesso in base a parametri territoriali ed urbanistici di viciniorietà (calcolando la strada percorribile più breve) rispetto al proprio domicilio residenziale; ciò,allorché il genitore non abbia ad esprimere preferenza alcuna di plesso; ovvero quando il genitore abbia ad esprimere una preferenza che non coincida con il plesso più vicino al domicilio residenziale dell'alunno,il cui accoglimento avrebbe a causare la determinazione di un organico più dispendioso per lo Stato (oltrechè per i servizi dell'Ente Locale) rispetto a quello derivante dall'assegnazione degli alunni al plesso maggiormente viciniore al proprio domicilio residenziale;

#-criterio che l'alunno possa essere assegnato a classe o sezione e/o a plesso correlato diversi da quelli richiesti preferenzialmente dai genitori (anche a sezione funzionante con turno diverso da quello richiesto dall'utenza); ovvero (come ultima ratio) diversi da quelli più viciniori rispetto al domicilio residenziale dello stesso alunno (comunque sempre nel raggio del territorio comunale) ; SOLTANTO NEL CASO in cui si registri (in tale classe o sezione e/o plesso correlato,preferiti o viciniori) una situazione di esubero di ricettività di alunni da scolarizzare; ovvero la mancanza delle condizioni istituzionali necessarie minime che la normativa prevede per il funzionamento di ogni data classe o di ogni data sezione (ovvero di ogni dato turno di sezione) e/o di ogni dato correlato plesso.

4:-§:Per quanto concerne l'assegnazione degli alunni di scuola materna alla lista degli alunni iscritti di cui si accoglie la frequenza sin dall'inizio dell'anno scolastico,valgano questi criteri in ordine prioritario e gerarchico:

#-criterio di ammissione alla frequenza degli alunni iscritti entro il termine ministeriale in cui dovevano essere prodotte le iscrizioni e che sono risultati iscritti presso sezione di scuola materna statale dello stesso plesso nell'anno scolastico precedente;

#- criterio di ammissione alla frequenza degli alunni iscritti entro il termine ministeriale in cui dovevano essere prodotte le iscrizioni e che (seppur non sono risultati iscritti presso sezione di scuola materna statale dello stesso plesso nell'anno scolastico precedente); sono di maggiore età rispetto agli alunni concorrenti aspiranti all'ammissione alla frequenza sin dall'inizio dell'anno scolastico;

#- criterio di ammissione alla frequenza degli alunni comunque non iscritti entro il termine ministeriale in cui dovevano essere prodotte di norma le iscrizioni -alunni,questi, da poter accogliere secondo l'ordine di maggiore prossimità della effettiva data di iscrizione fuori termine di ciascun alunno stesso rispetto alla data di tale termine ministeriale.

5:-§: Per quanto concerne l'organico funzionale di base,il numero dei posti comune e di sostegno proposti in organico stesso scaturisce dalle procedure di calcolo e dai parametri fissati prescrittivamente dalle norme ministeriali e di legge,in ragione della suddetta iscrizione ed assegnazione degli alunni alle classi e sezioni (sia di nuova formazione che di pregressa formazione); nonché in ragione dei sopra profilati criteri di composizione delle classi in modulo e di formazione delle classi e sezioni.

6:-§: La proposta dei posti da determinare in organico funzionale perequativo di circolo,risulterà dalla precisa determinazione dei posti stessi che verranno ad essere richiesti in ragione della

realizzazione dei progetti al riguardo che verranno a deliberare il Collegio dei Docenti ed il Consiglio di Circolo (progetti relativi alla introduzione nell'istituzione scolastica di uno o più operatori psicopedagogici, operatori tecnologici, altre figure professionali di docente di cui ricorre l'esonero totale o parziale dall'insegnamento curricolare; ecc.).

7:-§: La proposta in organico di scuola materna di sezioni a turno normale viene rimessa alla possibilità di potersi giovare del servizio di refezione e/o di pasto caldo; ma, prima di tutto, a seconda della possibilità di poter far funzionare le stesse sezioni in locali che risultino idonei a poter consentire il consumo di tale mensa e/o pasto caldo, dai bambini, sulla base di condizioni igienico/sanitarie e di agibilità minime che consentano di acquisire la valutazione favorevole degli organi sanitari (ciò, stanti alle norme garantistiche al riguardo e, tra l'altro, stanti alle disposizioni in merito dell'Unità Sanitaria Locale di riferimento).